



Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell’intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all’esercizio venatorio di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013.

PREMESSO CHE

- la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR;
- l’art. 2 comma 3 della L.R. n. 31/2001 prevede che possa essere affidata all’Agenzia, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione del Veneto e dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti;
- la stipula della convenzione, pertanto, costituisce presupposto fondamentale, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l’affidamento delle predette attività;
- l’articolo 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato da ultimo con legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”, prevede, tra l’altro, che:
 - per l’erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) (comma 3);
 - il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative verifiche e alla liquidazione (comma 4);
 - per l’accertamento dei danni causati da grandi carnivori la Giunta regionale si avvale anche del Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e dei Servizi veterinari delle Aziende ULSS (comma 4bis);
- l’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, come modificato con legge regionale 8 agosto 2017, n. 22, ha previsto l’istituzione presso la Giunta regionale del fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria e della fauna protetta nell’intero territorio regionale;



fa10fa5d



- in avvio dello specifico istituto introdotto con il suddetto articolo 3 della L.R. 6/2013, con DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare i necessari criteri applicativi, concernenti tra l'altro:
 - l'individuazione dei territori preclusi all'esercizio venatorio per i quali opera il fondo regionale, corrispondenti ai territori del Parco regionale dei Colli Euganei, del Parco naturale regionale del Fiume Sile, del parco regionale Veneto del Delta del Po, del Parco naturale regionale della Lessinia, del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo nonché i territori delle foreste demaniali regionali gestite da Veneto Agricoltura (ora Agenzia Veneta per il Settore Primario - AVISP);
 - il mantenimento in capo alla Giunta regionale della gestione delle istanze, e delle relative risorse, per l'indennizzo dei danni da grandi carnivori nei suddetti territori, in analogia alla stessa tipologia di danni riferiti al territorio a gestione programmata della caccia;
 - le tipologie di danni ammissibili e i criteri per la quantificazione dei contributi, confermando quelli già vigenti per i danni da fauna nel territorio a gestione programmata della caccia (al tempo, definiti dal Titolo V del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 approvato con LR 1/2007);
- in attuazione delle previsioni di cui al citato comma 3 dell'articolo 28 della L.R. 50/1993, con DGR n. 945 del 14 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di "Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993", convenzione entrata in vigore, a seguito della stipula, a far data dal 1° agosto 2020;
- per quanto attiene all'indennizzo dei danni da grandi carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche su tutto il territorio regionale, con DGR n. 289 del 22 marzo 2022 la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro:
 - ad approvare i criteri per l'ammissibilità e la valutazione economica dei danni da Grandi Carnivori alle produzioni zootecniche e all'apicoltura nel 2022 (Allegato A alla DGR medesima);
 - ad autorizzare l'importo di € 250.000,00 per la corresponsione di contributi de minimis (Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i.) a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche a valere sulle risorse recate per l'anno 2022 dal fondo regionale di cui all'art. 3 c. 1 della LR 6/2013;
 - a richiamare quanto già disposto con l'Allegato B della DGR 344/2021 per quanto riguarda l'iter procedimentale da seguire per la ricezione e l'istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi Carnivori selvatici,



fa10fa5d



TRA

La Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ...(omissis) domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente

E

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti (di seguito denominata "AVEPA"), con sede legale in Padova, via Niccolò Tommaseo 67, codice fiscale 90098670277, rappresentata dal Direttore ... (omissis), domiciliato per la funzione presso AVEPA stessa,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è, ad integrazione e in continuità con le attività definite dalla Convenzione di cui alla DGR 945/2020, l'erogazione da parte di AVEPA dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche, e dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio individuati con DGR 2175 del 25 novembre 2013, quali aiuti di Stato in regime *de minimis*, a valere sulle risorse recate dal fondo regionale di cui all'articolo 3 comma 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6.

Art. 2 – Terminologia e abbreviazioni utilizzate

1. Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti abbreviazioni e definizioni:
 - Aree protette regionali: i territori preclusi all'esercizio venatorio individuati con DGR 2175 del 25 novembre 2013 ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della L.R. 6/2013, corrispondenti ai territori del Parco regionale dei Colli Euganei, del Parco naturale regionale del Fiume Sile, del Parco regionale Veneto del Delta del Po, del Parco naturale regionale della Lessinia, del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo nonché i territori delle foreste demaniali regionali gestite da Veneto Agricoltura (ora Agenzia Veneta per il Settore Primario - AVISP);
 - Enti gestori: gli Enti gestori delle aree protette regionali di cui sopra;
 - Convenzione 945/2020: la Convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993, stipulata sulla base dello schema approvato con DGR n. 945 del 14/07/2020 ed entrata in vigore il 01/08/2020;
 - DAPGIFV: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto;

Art 3 – Attività

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 c. 2, sono definite le seguenti attività:
 - a) **Attività *una tantum* ad avvio della convenzione:**
 - o Definizione della modulistica integrativa per le istanze di indennizzo danni da grandi Carnivori in modalità cartacea per l'anno 2022;



fa10fa5d



- Definizione del modulo per la presentazione, anche attraverso i CAA, delle istanze di indennizzo per danni da grandi Carnivori a partire dal 2023;
- Informazione ai rappresentanti di categoria e ai portatori di interesse sulle nuove procedure.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Approva, sulla base delle indicazioni tecniche di AVEPA, la modulistica integrativa, rispetto alle disposizioni di cui alla DGR 289/2022, necessaria per l'istruttoria amministrativa, da parte di AVEPA stessa, delle istanze di indennizzo per danni causati da grandi Carnivori presentate nel corso del 2022;
- 2) Provvede, attraverso gli Uffici responsabili della ricezione dell'istanza di indennizzo e trasmissione per l'avvio del procedimento, così come individuati nell'Allegato B alla DGR n. del , a richiedere agli interessati l'integrazione delle istanze già presentate agli Uffici stessi alla data di entrata in vigore della Convenzione, con la modulistica di cui al precedente punto 1;
- 3) Informa gli Enti e i soggetti responsabili dell'accertamento delle predazioni, come individuati nell'Allegato B alla DGR n. /2022, della nuova modulistica da consegnare agli interessati ai fini della presentazione delle istanze di indennizzo successivamente all'entrata in vigore della Convenzione;
- 4) Collabora con l'AVEPA nella definizione del modulo per la presentazione delle istanze di indennizzo danni da grandi Carnivori a partire dal 2023;
- 5) Pubblicizza e comunica ai potenziali interessati le nuove procedure per la presentazione delle istanze.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 6) Definisce e trasmette alla Direzione regionale competente la modulistica integrativa per la presentazione delle istanze di indennizzo danni da grandi Carnivori in modalità cartacea per l'anno 2022;
- 7) Definisce il modulo per la presentazione, anche attraverso i CAA, delle istanze di indennizzo per danni da grandi Carnivori a partire dal 2023;

b) Istruttoria delle istanze e pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da grandi Carnivori nell'anno 2022:

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE

- 1) Ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione, provvede all'assunzione dell'impegno contabile e liquidazione a favore di AVEPA delle risorse recate dal pertinente capitolo regionale, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da grandi Carnivori e al pagamento dei contributi di cui alla successiva lettera c), sulla base dei rispettivi stanziamenti approvati con DGR n. del ;
- 2) Per il tramite degli Uffici responsabili della ricezione dell'istanza di indennizzo e trasmissione per avvio procedimento di cui all'Allegato B alla DGR n. del , trasmette ad AVEPA le istanze pervenute all'Ufficio medesimo a seguito dell'avvenuta integrazione documentale, secondo quanto previsto dallo schema di iter procedimentale di cui all'Allegato B alla DGR n. del .
- 3) Sulla base della segnalazione da parte di AVEPA del fabbisogno previsionale annuale sulla base dell'andamento delle istanze pervenute nel corso dell'anno, trasferisce ad AVEPA le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul pertinente capitolo a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 4) Secondo quanto previsto dallo schema di iter procedimentale di cui all'Allegato B alla DGR n. del , provvede all'istruttoria tecnica e amministrativa delle istanze pervenute, all'eventuale costituzione con iniziativa d'ufficio del Fascicolo aziendale in forma semplificata, qualora il soggetto richiedente ne fosse sprovvisto, alla concessione e liquidazione, entro il mese successivo a quello in cui è



fa10fa5d



avvenuta la concessione, dei contributi riconoscibili, nonché a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti ai sensi di legge;

- 5) Ai fini di monitoraggio della spesa e dei fabbisogni, trasmette con cadenza trimestrale alla DAPGIFV i provvedimenti di concessione adottati;
- 6) Segnala alla DAPGIFV il fabbisogno previsionale annuale sulla base dell'andamento delle istanze pervenute.

- c) **Pagamento dei contributi a titolo di indennizzo e prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle Aree protette regionali a valere sull'annualità 2022 del fondo regionale art. 3 L.R. 6/2013:** sulla base delle risultanze istruttorie approvate dagli Enti gestori avuto riguardo alle istanze per indennizzo e prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori di competenza relativi all'anno 2022 ed eventuali residui 2021, nonché delle risorse disponibili trasferite all'AVEPA, si procede alla determinazione dei contributi riconoscibili agli aventi diritto e alla concessione e liquidazione degli stessi.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Raccoglie dagli Enti gestori i dati relativi alle risultanze istruttorie delle istanze per prevenzione e danni all'agricoltura pervenute agli Enti medesimi fino all'entrata in vigore della presente Convenzione (istanze 2022 ed eventuali istanze residue 2021 non incluse nel riparto di cui alla DGR n. 1514 del 02/11/2021) e risultate ammissibili a contribuzione, nonché i dati anagrafici dei beneficiari, necessari per la successiva liquidazione dei contributi riconoscibili, su formato database fornito dall'AVEPA;
- 2) Approva con atto del Direttore della DAPGIFV la quantificazione dei contributi riconoscibili, , fatte salve le verifiche in ordine al rispetto delle normative in materia di Aiuti *de minimis* e antimafia, in applicazione dei criteri di cui alla DGR n. del sulla base della specifica quota di riparto del fondo regionale art. 3 della L.R. 6/2013 per il 2022;
- 3) Trasmette all'AVEPA il provvedimento di cui al punto 2) e i dati dei beneficiari necessari alla liquidazione, forniti dagli Enti gestori;
- 4) Provvede per il tramite degli Enti gestori alla comunicazione e pubblicizzazione agli interessati e alle sedi locali delle Associazioni di categoria delle nuove procedure da adottarsi per la prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica nelle aree protette regionali a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, nei termini di cui alla successiva lettera f).

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 5) Provvede, previe verifiche in ordine al rispetto delle normative in materia di Aiuti di Stato *de minimis* e di antimafia, alla liquidazione dei contributi per prevenzione e danni all'agricoltura di cui al punto 3) e a tutti gli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti;
- 6) Adegua il modulo informatico per la presentazione delle istanze per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, attivato ai sensi della Convenzione 945/2020, ai fini della ricezione anche delle istanze per danni da fauna selvatica nelle aree protette regionali, assicurando la differenziazione in sede istruttoria di queste ultime istanze da quelle relative al territorio a gestione programmata della caccia.

- d) **Riparto annuale del fondo regionale di cui all'articolo 3 della L.R. 6/2013:** a partire dall'annualità 2023, le risorse recate dal Bilancio regionale al fondo di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013 sono trasferite annualmente ad AVEPA ripartite tra le seguenti linee di spesa:



fa10fa5d



- I. Pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi carnivori alle produzioni agricole e zootecniche dell'anno in corso ed eventuali istanze residue dell'anno precedente;
- II. Pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle aree protette regionali;
- III. Stanziamento per il bando annuale per interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole di cui alla Convenzione 945/2020, integrativo dello stanziamento per lo stesso anno autorizzato a valere sul fondo di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) A partire dal 2023, approva entro il 15 marzo di ogni anno il riparto delle risorse recate dal Bilancio regionale al fondo di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013 tra le linee di spesa di cui sopra, e provvede al trasferimento e liquidazione a favore di AVEPA a valere sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale;
- 2) Con il medesimo provvedimento di cui al punto 1), approva i criteri validi per l'annualità in corso per l'ammissibilità e la quantificazione economica dei danni causati da grandi carnivori alle produzioni zootecniche, e fissa i parametri per la determinazione dei contributi a titolo di indennizzo degli stessi danni;
- 3) Trasferisce all'AVEPA le eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili sulla stessa annualità del pertinente capitolo, a seguito di variazioni o assestamento di Bilancio, ad integrazione dei stanziamenti di riparto di cui al punto 1) sulla base dei rispettivi fabbisogni.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 4) Provvede annualmente alla reiscrizione vincolata delle risorse risultanti dalle eventuali economie a valere sullo stanziamento dell'anno precedente, sulla base dei provvedimenti di finanziabilità e di liquidazione delle istanze pervenute, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

e) **Ricezione delle istanze, valutazione di ammissibilità e quantificazione economica dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo dei danni da grandi carnivori alle produzioni agricole e zootecniche dal 2023** (attività continuativa): a partire dal 1° gennaio 2023, le istanze di indennizzo per i danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche, a seguito dell'accertamento della predazione da parte del personale preposto e rilascio del relativo verbale ai sensi dell'iter procedimentale di cui all'Allegato B alla DGR n. del , , dovranno essere presentate dagli aventi titolo, anche per il tramite dei CAA, mediante il modulo appositamente predisposto, ad AVEPA, che provvede alla valutazione di ammissibilità, alla quantificazione dei contributi riconoscibili e alla liquidazione degli stessi.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) In attuazione dell'iter procedurale di cui all'Allegato B alla DGR n. del , sulla base delle segnalazioni di avvenuto accertamento di predazioni da grandi carnivori al bestiame domestico (trasmissione dei verbali di accertamento) da parte degli Enti preposti, mantiene aggiornato il database georeferenziato delle predazioni accertate in tutto il territorio regionale, anche al fine della comunicazione ad AVEPA.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 2) Riceve, mediante l'apposito modulo, le istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni da grandi carnivori alle produzioni agricole e zootecniche, e provvede alla loro istruttoria tecnica e



fa10fa5d



amministrativa secondo l'iter procedurale di cui all'Allegato B alla DGr n. del , sulla base dei criteri annualmente approvati dalla Giunta regionale;

- 3) Provvede alla concessione dei contributi ammissibili in esito all'istruttoria delle istanze presentate, nonché alla relativa liquidazione orientativamente entro il mese successivo a quello in cui il contributo è stato concesso, fatte salve limitazioni o impedimenti connessi alla disponibilità delle risorse trasferite dalla Regione.

- f) **Accertamento dei danni, definizione e liquidazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle aree protette regionali**: la gestione a regime degli interventi di prevenzione e delle istanze a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica nelle aree protette regionali si allinea temporalmente e proceduralmente a quella già in essere per il territorio a gestione programmata della caccia. In particolare:
 - I. Per gli interventi di prevenzione, viene estesa alle aree protette regionali l'ammissibilità al bando approvato annualmente dalla Regione in attuazione della Convenzione 945/2020;
 - II. Per l'indennizzo dei danni, le istanze vanno presentate, anche per mezzo dei CAA, utilizzando il modulo informatico già attivato dall'AVEPA in attuazione della Convenzione 945/2020 per i danni nel territorio a gestione programmata della caccia, e ne seguono il medesimo iter procedurale. L'AVEPA eroga i contributi riconoscibili a valere sulle risorse trasferite annualmente dal fondo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013;
 - III. Per quanto riguarda la prevenzione e l'indennizzo forfettario dei danni da fauna ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura, è già vigente anche per le aree protette regionali il bando annuale approvato in attuazione della Convenzione 945/2020.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) A partire dal 2023, trasferisce all'AVEPA entro il 30 settembre di ogni anno le risorse, individuate ai sensi del precedente punto d), destinate all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica nelle aree protette regionali, avuto riguardo alle istanze relative al secondo semestre dell'anno precedente e al primo semestre dell'anno in corso (a valere sulle risorse 2023, saranno quindi liquidate le istanze del secondo semestre 2022 e del primo semestre 2023, e così di seguito). A dette risorse si sommano, per la determinazione dello stanziamento totale, le eventuali ulteriori risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili sulla stessa annualità del pertinente capitolo a seguito di variazioni o assestamento di Bilancio, nonché le eventuali risorse reiscritte a Bilancio dell'AVEPA a seguito di economie sugli stanziamenti relativi al fondo art. 3 LR 6/2013 dell'anno precedente non erogati. Con lo stesso provvedimento, definisce, conferma o modifica le aliquote contributive riconoscibili a titolo di indennizzo per le istanze stesse.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 2) Comunica alla Regione entro il 31 agosto di ciascun anno le risultanze istruttorie delle istanze per indennizzo dei danni all'agricoltura nei territori preclusi pervenute nel secondo semestre dell'anno precedente e nel primo semestre dell'anno in corso, ai fini del calcolo dei fabbisogni per l'erogazione dei relativi contributi;
- 3) Sulla base delle aliquote contributive e degli stanziamenti fissati con il provvedimento di Giunta di cui al punto 1), provvede al calcolo dei contributi riconoscibili per le istanze di indennizzo danni pervenute nel periodo di riferimento e positivamente istruite e alla loro liquidazione come definito alla successiva lettera g);
- 4) Provvede annualmente alla reiscrizione vincolata delle risorse risultanti dalle eventuali economie a valere sullo stanziamento dell'anno precedente, sulla base dei provvedimenti di finanziabilità e di liquidazione delle istanze pervenute, dandone comunicazione alla Regione entro il 15 marzo di ogni anno.



fa10fa5d



g) Adempimenti amministrativi, liquidazioni e controlli.ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 1) Espleta, ai fini della concessione dei contributi riconoscibili in applicazione dei punti b), c), e) e f), tutti gli adempimenti amministrativi di verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, provvedendo altresì al controllo a campione delle verifiche espletate mediante autocertificazione;
- 2) Provvede, sulla base delle risorse trasferite dalla Regione, alla liquidazione dei contributi concedibili.

h) Obblighi connessi all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/2013 e s.m.i. in relazione alle previsioni di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. sugli aiuti "*de minimis*" al settore agricolo e forestale, per tutti i contributi erogati in attuazione della presente convenzione.ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Provvede alla creazione dei cataloghi nel Registro nazionale sugli Aiuti di Stato per il settore agricolo (SIAN) relativamente ai contributi erogati ai sensi della presente Convenzione.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 2) Provvede, per ciascuna impresa agricola beneficiaria, all'acquisizione nel registro Nazionale Aiuti delle rispettive visure relative agli aiuti *de minimis* percepiti;
- 3) Provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi alle imprese agricole e alle imprese dell'acquacoltura nei pertinenti cataloghi creati nel SIAN;
- 4) Provvede alla notifica dei contributi *de minimis* concessi alle aziende beneficiarie.

i) Popolamento del database georeferenziato, comunicazione periodica dei dati agli Enti gestori ed elaborazione statistica annuale dei dati. Tutti i dati relativi ai danni di cui alla precedente lettera f) (danni alle produzioni agricole nelle aree protette regionali), inclusa la loro localizzazione GIS, nonché i dati relativi ai contributi erogati, sono inseriti nel database georeferenziato già attivato ai sensi della Convenzione 945/2020, a fini di aggiornamento statistico, della programmazione annuale dell'utilizzo del fondo regionale di cui all'art. 3 L.R. 6/2013, e più in generale della gestione faunistica. A tale ultimo proposito, ai fini di un più immediato controllo del fenomeno da parte degli Enti gestori, AVEPA comunica agli Enti gestori medesimi i dati dei rispettivi eventi di danno da fauna selvatica accertati con cadenza almeno trimestrale.ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati relativi all'anno precedente e al confronto tra anni, elabora un report tecnico annuale sull'andamento temporale e spaziale dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e dei relativi interventi di prevenzione, in collaborazione con gli Uffici tecnici di AVEPA e degli Enti gestori interessati.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 2) Provvede, in continuità con quanto già previsto dalla Convenzione 945/2020 al popolamento e all'aggiornamento esaustivo, in modalità continua, del database georeferenziato condiviso con la Regione;
- 3) Collabora con gli Uffici tecnici regionali e degli Enti gestori ai fini della predisposizione del report annuale di cui al punto 1).



fa10fa5d



Art. 4 – Trasferimento di risorse finanziarie

1. Per l'annualità 2022, la Regione provvede a trasferire all'AVEPA le risorse recate dal Bilancio 2022 al fondo regionale di cui all'articolo 3 della L.R. 6/2013, al netto di quanto già impegnato direttamente dalla Regione stessa per l'indennizzo dei danni da grandi Carnivori in attuazione della DGR 289 del 22/03/2022, ai fini dell'erogazione di contributi *de minimis* di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 3, sulla base dei rispettivi stanziamenti.
2. A partire dal 2023, la Regione provvede a trasferire all'AVEPA le risorse recate per l'anno medesimo dal Bilancio regionale al fondo di cui all'articolo 3 della L.R. 6/2013, ripartite sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 3 lettera c).
3. L'AVEPA introita le risorse di cui al punto 1 e 2 quali fondi vincolati, e provvede alla reiscrizione vincolata delle eventuali risorse residue, dandone rendicontazione alla Regione nei termini esplicitati all'articolo 3.
4. L'AVEPA erogherà contributi nella misura massima degli effettivi trasferimenti ricevuti dalla Regione in termini di "cassa".
5. La Regione individua e trasferisce tempestivamente ad AVEPA le risorse necessarie al pagamento agli aventi diritto di eventuali oneri di soccombenza a seguito di procedimenti giudiziari inerenti le attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5 – Proprietà e condivisione di dati

1. Tutti i dati raccolti in attuazione della presente Convenzione sono di proprietà comune della Regione e dell'AVEPA, che li utilizzano per soli fini istituzionali, e per l'elaborazione degli stessi in forma anonima ai fini della predisposizione del report annuale di cui all'articolo 3 lettera i) o di altre pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico o divulgativo.
2. I dati di cui sopra possono essere messi a disposizione, in forma anonima, a terzi che li richiedano per finalità scientifica o divulgativa, previa richiesta scritta alla Regione e con il consenso dell'AVEPA.

Art. 6 – Decorrenza della Convenzione e modifiche in corso di validità

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali specifiche o modifiche di mero carattere tecnico e applicativo delle attività descritte nella presente Convenzione, che si rendessero necessarie ai fini di una migliore e più agevole attuazione delle stesse, sono concordate tra le parti mediante corrispondenza PEC e formalizzate con atti del Direttore della DAPGIFV e del Direttore dell'AVEPA.

Art. 7 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. L'AVEPA, nella persona del rappresentante legale, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate agli articoli 1 e 3 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.
2. Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.



fa10fa5d



3. Il Responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Art. 8 – Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 9 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente Convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dall'AVEPA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra Regione e AVEPA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 10 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
3. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'AVEPA, ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i., che viene assolta in modo virtuale (autorizzazione all'AVEPA prot. 29991 del 14/03/2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Padova – Ufficio territoriale di Padova 1).

Art. 11 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione della presente convenzione dovrà esser inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
 - per la Regione: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino 110 – 30172 Mestre Venezia , PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;
 - per l'AVEPA: Via N. Tommaseo, 67 - 35021 Padova (PD), PEC: protocollo@cert.avepa.it.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria

Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti
(AVEPA)

Il Direttore



fa10fa5d

